

BGE 79 I 189

Bundesgericht (BGE), 1951-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_79_I_189

FR: ATF 79 I 189

IT: DTF 79 I 189

Volltext

188 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. Im bundesgerichtlichen Verfahren haben die Beschwerdeführer nun freilich die in der « Erbgangsbescheinigung » erwähnte Zustimmungserklärung der Vormundschaftsbehörde Gerlafingen vom 15. März 1951 vorgelegt. Am Fusse dieser Erklärung findet sich auch die « Zustimmung nach Art. 422 ZGB » des Oberamtmanns von Bucheggberg-Kriegstetten, die am 16. Mai 1951 (also erst nach der Grundbuchanmeldung und sogar erst nach Einreichung der Beschwerde gegen das Grundbuchamt) erteilt wurde. Das ändert jedoch nichts daran, dass im Zeitpunkt der Anmeldung die Voraussetzungen für die Eintragung fehlten. Es ist auch nicht Sache des Bundesgerichts, einen nachträglich vorgelegten Ausweis zu prüfen, den der Grundbuchverwalter noch nicht zu Gesicht bekommen hat. Vielmehr muss es dem letztem vorbehalten bleiben, diese Prüfung bei erneuter Anmeldung vorzunehmen. 3. - Mit den übrigen Gründen, die der Grundbuchverwalter für die Abweisung der Anmeldung anführt, hat sich das Bundesgericht nicht zu befassen, nachdem die Vorinstanz sie als unzutreffend oder hinfällig erachtet hat und die Beschwerde ohnehin abgewiesen werden muss. Dies gilt auch für die verkehrte Beschreibung des Anmeldebogens. Der angefochtene Entscheid lässt erkennen, dass die Vorinstanz diesen Schönheitsfehler nicht als genügenden Grund für die Abweisung der Anmeldung anerkannt hat, sodass die Beschwerdeführer in diesem Punkte durch den angefochtenen Entscheid nicht beschwert sind. Demnach erkennt das Bundesgericht. - Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen. I j Registersachen. N° 36. 189 36. Sentenza 9 luglio 1953 della 11 Corte civile nella causa Rezzonico contro Dipartimento di giustizia dei Cantone Ticino. Art. 104, cp. 1 OG. Inammisibilità d'un ricorso di diritto amministrativo contro il rifiuto della menzione, nel registro fondiario, d'una convenzione costituente un diritto a titolo precario. Art. 104 Ab8. 1 OG. Unzulässigkeit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verweigerung, einen Vertrag über Einräumung eines widerruflichen Rechtes im Grundbuch anzumerken. Art. 104 al. 1 OJ. N'est pas admissible le recours de droit administratif forme contre le refus de la mention, au registre foncier, d'une convention portant constitution d'un droit a titre precare. A. - Vittorio Rezzonico e proprietario di uno stabile situato nella piazza Cioccaro a Lugano, contiguo ad un immobile appartenente a Ferruccio Abba. Questi ingrandì la finestra della cucina che si apre sulla corte interna di proprietà Rezzonico, il quale insorse davanti alla Pretura di Lugano-città mediante una petizione incidentale possessoria. In corso di causa le parti si accordarono nel senso che Rezzonico tollerò a titolo precario questo ingrandimento, dietro corresponsione d'un'indennità annua de 30 fr. La convenzione stipulata tra le parti il 7 febbraio 1953 prevede, tra l'altro, quanto segue: a) Rezzonico può revocare in ogni tempo, con un preavviso di tre mesi, la suddetta concessione, qualora dovesse trasformare il proprio stabile o ritenesse altrimenti che la finestra ingrandita gli porti pregiudizio. In caso di revoca Abba e i suoi aventi causa dovranno rimettere la finestra nello stato in cui era prima. b) Il concedente si obbliga tuttavia a non disdire la

convenzione fino a tanto che Carlo Foery restera inquilino dello stabile Abba in forza del contratto di locazione in corso che viene a scadere nel 1957. c) La presente convenzione sara iscritta nel registro fondiario e avra la durata di dieci anni. B. - L'Ufficiale dei registri di Lugano dichiarato di non 190 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. poter procedere aHa menzione richiesta, senz'esserne autorizzato dal Dipartimento di giustizia, il quale, nella sua qualita di Autorita di vigilanza sul registro fondiario, respinse, in data 9 marzo 1953, l'istanza. C. - Rezzonico ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo che la convenzione prearia 7 febbraio 1953 sia menzionata nel registro fondiario. Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che la menzione di siffatte convenzioni a breve scadenza e sempre stata rifiutata nel Cantone Ticino. Anzitutto «menzioni» di tale natura non si giustificano obiettivamente; inoltre sono numerosissime e soggette a cosl frequenti cambiamenti che e impossibile menzionarle a registro fondiario per la loro difficile tenuta a giorno. Nel suo preavviso, presentato in virtu dell'art. 108 cp. 2 OG, il Dipartimento federale di giustizia ha dichiarato che, secondo l'Ufficio federale del registro fondiario, convenzioni come quella in concreto possono essere menzionate, senza violare il diritto federale, nel registro fondiario. La menzione puo preservare da errore o da danno l'avente causa. Non in tutti i Cantoni si e ugualmente rigidi nell'ammettere la menzione di siffatte convenzioni. Le istruzioni 5 agosto 1946 del Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino adottano una via di mezzo. In concreto il ricorrente non si puo fondare su di una consuetudine federale piu larga della prassi cantonale, ne su di un abusivo apprezzamento delle istruzioni da parte delle autorita ticinesi. Il Cantone non puo quindi essere costretto ad ammettere la domanda di menzione. Considerando in diritto : Giusta l'art. 104 ep. IOG, il ricorso di diritto amministrativo puo essere diretto soltanto contro una violazione del diritto federale : questo e violato quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o I I Q I Registersachen. N° 36. 191 risultante implicitamente da essa non e stato applicato o ha avuto una falsa applicazione. Rezzonico insorge affermando che il rifiuto oppostogli in concreto dall'Autorita cantonale di vigilanza e in urto col diritto federale. Questa tesi non appare pero fondata. Il ricorrente cita bensl l'art. 959 CC e osserva che quest'articolo prevede l'« annotazione» di diritti personali, tra i quali egli vorrebbe noverare anche quelli derivanti da convenzioni precarie. Ma questo disposto e invocato manifestamente a torto anzitutto poiche in concreto si tratta di « menzione ; (non di « annotazione») d'un diritto, come Rezzonico ha chiesto nelle conclusioni del suo ricorso ; inoltre, poiche l'art. 959 CC consacra, contrariamente all'avviso del ricorrente, un « numerus clausus»: diritti personali che possono essere annotati sono soltanto quelli di cui la legge prevede espressamente l'« annotazione », tra i quali non figurano le convenzioni precarie. Quanto alla « menzione» (chiesta nelle conclusioni del ricorso) delle convenzioni di 'natura meramente precaristica, il ricorrente non e in grado di evitare quale disposizione federale consacri esplicitamente o implicitamente l'obbligo di menzionare nel registro fondiario una convenzione come quella che le parti hanno conclusa in concreto. E a ragione, poiche ne il codice civile, ne il regolamento per il registro fondiario contengono un disposto che potrebbe essere invocato per una siffatta domanda. Sta bene che di fatto i Cantoni ammettono in misura piu o meno ampia la menzione di convenzioni costituenti dei diritti a titolo precario. Cosl il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha emanato la circolare 5 agosto 1946, in virtu della quale la menzione di precario tra privati e limitata a casi di particolare importanza. Siffatte menzioni sono pero dovute alla tolleranza dei Cantoni e non poggiano quindi sul diritto federale. Ne segue che il Tribunale federale, adito

con un ricorso di diritto amministrativo, non può intervenire nel caso in 192 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. cui, come in concreto, un Cantone rifiuta la menzione in base alla sua prassi. Possibile potrebbe essere tutt'al più un gravame di diritto pubblico, qualora il rifiuto fosse arbitrario. Ma la censura di violazione dell'art. 4 CF non è stata formulata né in una fattispecie. Il Tribunale federale pronuncia : Il ricorso è respinto. IH. ZOLLSACHEN AFFAIRES DOUANIERES 37. Arrêt du 13 mars 1953 dans la cause Société de banque suisse contre Direction générale des douanes. Sequestre douanier. 1. Recevabilité du recours de droit administratif forme par le titulaire d'un droit de gage mobilier sur les marchandises sequestrées (consid. 1). 2. Quand le sequestre douanier peut-il être ordonné ? (consid. 2 et 4). 3. Quelles prestations le sequestre douanier sert-il à garantir ? (consid. 3). 4. Oas Oll le gage mobilier prime le gage douanier; portée des art. 120 aI. 2 et 122 aI. 2 LD (consid. 5). Zollrechtliche Beschlagnahme: 1. Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Inhabers eines Faustpfandrechtes an der mit Beschlag belegten Ware (Erw. 1). 2. Voraussetzungen der zollrechtlichen Beschlagnahme (Erw. 2 und 4). 3. Ansprüche, deren Sicherung die zollrechtliche Beschlagnahme dient (Erw. 3). . 4. Tragweite von Art. 120, Abs. 2, und Art. 122, Abs. 2 ZG in Fällen, wo das Zollpfandrecht mit einem zivilrechtlichen Pfandrecht zusammentrifft (Erw. 5). Sequestro doganale : 1. Ricevibilità d'un ricorso di diritto amministrativo interposto dal titolare del diritto di pegno manuale stille merci sequestrate (consid. 1). 1 , Zollsachen. N° 37. 193 2. Quando può essere ordinato il sequestro doganale ? (consid. 2 e 4). 3. Quali crediti sono garantiti dal sequestro doganale ? (consid. 3). 4. Oa80 in cui il pegno manuale prevale su quello doganale; portata degli art. 120 cp. 2 e 122 cp. 2 LD (consid. 5). A. - Le 26 février 1946, Charles Nachimson a constitué en faveur de la Société de banque suisse un gage sur l'ensemble des marchandises lui appartenant et qui se trouvaient ou pourraient se trouver en possession de la banque. Les 6/7 avril 1951, il a mis à la disposition de la banque 100 000 l. de vin doux grec logés dans la cave n° 26 de la Société d'exploitation des ports-francs et des entrepôts de l'Etat de Genève ; le vin, qui se trouve dans le port-franc, fut dédouané le 25 avril 1951, mais demeura néanmoins à la disposition de la Société de banque suisse. Le 7 mars 1952, l'Administration des douanes suisses, pour garantir des droits de monopole et des amendes qu'elle prétendait dus à la Régie fédérale des alcools, procéda au sequestre, en tant qu'objet d'un droit de gage douanier, des vins dont Nachimson était propriétaire dans les locaux du port-franc de Genève, à savoir 186 915 l. de vin. Il s'agissait en particulier des vins contenus dans les foudres nos I à 10 de la cave n° 26, c'est-à-dire de ceux que Nachimson avait remis en gage à la Société de banque suisse. Le procès-verbal de sequestre précise que les vins sequestrés sont « propriété de la maison B. C. Nachimson, warrants auprès de différentes banques de la place, pour la majeure partie ». Le même jour, 7 mars 1952, la Société de banque suisse conclut un contrat de bail écrit avec la Société d'exploitation des ports-francs et entrepôts de l'Etat de Genève. L'objet du bail était la cave n° 26, où se trouvaient les vins sur lesquels Nachimson avait conféré un droit de gage à la Société de banque suisse. Lorsqu'en septembre 1952, la banque voulut réaliser ces vins, elle se vit opposer le droit de gage douanier et le sequestre du 7 mars 1952. Par décision du 1er octobre 1952, l'Administration des 13 AS 79 I - 1953

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.